



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

CUAV – COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA

Oggetto:	PUG del Comune di Mesola, adottato con DCC n. 36 del 29/07/2022, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017. Comitato Urbanistico di Area Vasta - CUAV - Verbale seduta conclusiva del 24/01/2023
----------	--

ALLEGATO 2

Regione Emilia-Romagna – Definizione del perimetro del territorio urbanizzato – verifica di coerenza rispetto alle casistiche definite all'art. 32, co. 2, della L.R. 24/2017



SETTORE GOVERNO E QUALITA' TERRITORIO
**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA
 E TUTELA DEL PAESAGGIO**

DOTT. ROBERTO GABRIELLI

ALLEGATO

Definizione del perimetro del territorio urbanizzato – verifica di coerenza rispetto alle casistiche definite all'art. 32, co. 2, della L.R. 24/2017.

A Partire dall'obiettivo del contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, la definizione del perimetro del territorio urbanizzato assume carattere centrale per l'applicazione della L.R. 24/2017 sotto molteplici profili, quali: la definizione della quota complessiva del consumo di suolo ammissibile (art. 6), gli incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 8), l'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione.

A seguito della richiesta di chiarimento in merito ad alcuni aspetti che necessitavano di essere esplicitati, per poter valutare compiutamente la coerenza delle scelte operate con i disposti della L.R. 24/2017, l'Ufficio di Piano ha prodotto un documento di deduzioni, denominato *"Controdeduzioni alle osservazioni del PTU"*.

Dall'esame degli elementi integrativi forniti, si prende atto di come il PUG del Comune di Mesola, nel tracciare il perimetro del territorio urbanizzato, non abbia colto appieno lo spirito della Legge, permanendo significativi elementi di criticità, quali:

- presenza di funzioni agricole all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
- aree permeabili inedificate classificate dal previgente RUE AC5 "Sub-ambiti consolidati soggetti a Progetto Unitario Coordinato (PUC)", la cui attuazione era subordinata alla presentazione di un progetto unitario assistito da atto d'obbligo, finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inadeguate e/o mancanti;
- aree per dotazioni pubbliche che non presentano caratteri urbani (cimitero, acquedotto...);
- infrastrutture per la mobilità e loro aree di pertinenza, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità;
- insediamenti di matrice rurale connotati per una rilevante presenza di aree permeabili inedificate, nonché per la pressoché totale assenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità, che la Strategia non prevede di integrare, le cui dotazioni pubbliche consistono nei

Viale Aldo Moro, 30
 40127 Bologna

tel 051.527.6049
 fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
 PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif.						Fasc.		

solì servizi urbanizzativi a rete e in una viabilità che non presenta nemmeno caratteristiche minime per la sua fruizione extra-veicolare, quali marciapiedi o spazi per la sosta.

Considerato l'elevato numero di elementi oggetto di approfondimento, si è ritenuto necessario procedere ad un'ulteriore valutazione di maggior dettaglio per giungere a definire il perimetro del territorio urbanizzato alla luce del quadro conoscitivo integrato.

Si riportano, di seguito, gli esiti conclusivi per ciascun centro frazionale che il PUG propone di classificare quale territorio urbanizzato.

ARIANO FERRARESE


Si condivide di stralciare le seguenti aree, che non presentano caratteri urbani:

- il cimitero ed il relativo parcheggio (N.1);
- i tratti di viabilità limitrofi al territorio rurale.

Inoltre, verificato che il nucleo di Randola non risulta censito nell'Allegato 1 al Quadro conoscitivo *"Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali"* per assenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità, si condivide di stralciare il nucleo rurale dal perimetro del territorio urbanizzato, in quanto si ritiene che non presenti un'adeguata connotazione urbana (N. 2).

Si rammenta peraltro che la Disciplina potrà contenere disposizioni finalizzate alla qualificazione del nucleo pur se ricadente nel territorio rurale.

Si precisa che i numeri identificativi delle aree si riferiscono alle tavole che rappresentano il perimetro del territorio urbanizzato aggiornato, illustrate dal Comune nel CUAV conclusivo e allegate al relativo verbale.



MASSENZATICA

Il centro frazionale di Massenzatica si caratterizza per una porzione urbana, compresa tra il Canale Bianco ed il Canale Bentivoglio; a sud di questa cesura naturale è presente un centro aziendale agricolo.

In modo improprio la tavola 5 *“Disciplina degli interventi edilizi diretti in territorio urbanizzato”* contempla la voce di legenda *“Centri aziendali agricoli nel territorio urbanizzato – art. 4.10 delle NTA”*, che dovrà essere stralciata in quanto costituisce una contraddizione nei termini. Si precisa infatti che, correttamente, l’art. 4.8 *“Destinazioni d’uso nelle zone PROD”* non contempla funzioni agricole tra quelle insediabili nelle zone produttive di cui agli artt. 4.10 e 4.11. Nella seduta conclusiva di CUAV il Comune ha dichiarato che procederà a riclassificare il centro aziendale agricolo in territorio rurale (N. 3).

Tuttavia, non è stato accolto l’invito a stralciare il nucleo rurale di Dosso Alto dal perimetro del territorio urbanizzato, pur non presentando una adeguata connotazione urbana.

Nell’Allegato 1 al Quadro conoscitivo *“Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali”* si evidenzia l’assenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità a sud del Canale Bentivoglio. Si precisa che la

viabilità pubblica non presenta nemmeno caratteristiche minime per la sua fruizione extra-veicolare, quali marciapiedi o spazi per la sosta.



MONTICELLI

Il centro frazionale di Monticelli si caratterizza per una porzione urbana, sviluppatasi in prossimità di piazza I Maggio e via Vallona, che progressivamente va acquisendo caratteri rurali proseguendo verso sud.

Nell'Allegato 1 al Quadro conoscitivo *"Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali"* si evidenzia l'assenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità a sud di via Virgilio Agnelli. Si precisa che la viabilità pubblica non presenta nemmeno caratteristiche minime per la sua fruizione extra-veicolare, quali marciapiedi o spazi per la sosta.

Il Comune ha tuttavia ribadito che non intende procedere a stralciare dal territorio urbanizzato, riconducendola a insediamento di matrice rurale, la zona edificata in modo discontinuo e priva di dotazioni pubbliche, fatta eccezione per i soli servizi urbanizzativi a rete, che si estende a sud di via Virgilio Agnelli.

Nella seduta conclusiva di CUAV si è condiviso di escludere dal perimetro del territorio urbanizzato:

- il cimitero ed il relativo parcheggio, in quanto dotazioni pubbliche che non presentano caratteri urbani (N.4);
- l'area permeabile inedita (N.

5) classificata dal previgente RUE AC5 "Sub-ambito consolidato soggetto a Progetto Unitario



Coordinato (PUC)”, la cui attuazione era subordinata alla presentazione di un progetto unitario assistito da atto d’obbligo, finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inadeguate e/o mancanti.

ITALBA

La frazione si estende parte in Comune di Mesola e parte in Comune di Codigoro; l’Allegato 1 al Quadro conoscitivo *“Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali”* evidenzia la presenza di dotazioni pubbliche minime (un edificio ERP ed un luogo di culto), risultando assenti aree verdi attrezzate, parcheggi e piste ciclabili. Non essendo rilevate dotazioni pubbliche fruibili nemmeno nella porzione ricadente in Comune di Codigoro, si invita a stralciare il nucleo dal perimetro del territorio urbanizzato, non presentando un’adeguata connotazione urbana.


Si dà atto che nella seduta conclusiva di CUAV il Comune ha dichiarato che non intende accogliere le richieste avanzate.



MESOLA

Nella seduta conclusiva di CUAV si è condiviso di escludere dal perimetro del territorio urbanizzato:

- i tratti di viabilità limitrofi al territorio rurale; (N. 6)
- l'area del cimitero ed il relativo parcheggio, in quanto dotazioni pubbliche che non presentano caratteri urbani (N. 7);
- la frangia urbana che si sviluppa lungo la SS 309 Romea a sud dell'area del ristorante, attrezzato con spazi per la sosta sul fronte stradale (N. 8).



RIBALDESA

Preso atto che il nucleo di Ribaldesa non risulta censito nell'Allegato 1 al Quadro conoscitivo *"Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali"* per assenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità, nella seduta conclusiva di CUAV si è condiviso di stralciare il nucleo rurale dal perimetro del territorio urbanizzato, in quanto si ritiene che non presenti un'adeguata connotazione urbana (N. 9).

Si rammenta peraltro che la Disciplina potrà contenere disposizioni finalizzate alla qualificazione del nucleo pur se ricadente nel territorio rurale.

BOSCO MESOLA

Si chiede di eliminare le aree permeabili esterne al perimetro del territorio urbanizzato del previgente PSC, così come quelle insediate con funzioni agricole; si invita altresì a valutare l'opportunità di individuare come "aree permeabili" quelle di dimensioni significative rilevabili soprattutto nel margine verso il territorio rurale.

Anche nel centro frazionale di Bosco Mesola si riscontrano frange di tessuti che presentano una matrice rurale piuttosto che urbana e che si invita pertanto a stralciare dal perimetro del territorio urbanizzato. Ad ovest il margine del centro urbano si ritiene possa coincidere con via del Mare, a sud-ovest con via Palmiro Togliatti e il suo ideale prolungamento fino a via Sacche, a sud-est con lo scolo Bassalunga.

Per i restanti tessuti, di matrice rurale, non risultano censiti nell'Allegato 1 al Quadro conoscitivo *"Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali"* attrezzature e spazi a servizio della comunità e non presentano quindi un'adeguata connotazione urbana. Si precisa che la viabilità pubblica, per gran parte, non presenta nemmeno caratteristiche minime per la sua fruizione extra-veicolare, quali marciapiedi o spazi per la sosta.

Si dà atto che nella seduta conclusiva di CUAV il Comune ha dichiarato che non intende accogliere le richieste avanzate, limitandosi ad escludere dal perimetro del territorio urbanizzato l'area del cimitero (N. 10) e quella dell'acquedotto (N. 11), in quanto dotazioni pubbliche che non presentano caratteri urbani.



SANTA GIUSTINA

Si prende atto che l'Allegato 1 al Quadro conoscitivo *"Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali"* rileva la presenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità: un centro sociale, un ostello ed un luogo di culto. È anche presente un percorso ciclabile lungo l'argine del Canal Bianco. Si precisa che la vicina oasi naturale di Torre Abate si connota quale dotazione ecologico-ambientale.

Nella seduta conclusiva di CUAV si è condiviso di stralciare dal perimetro del territorio urbanizzato l'area permeabile non edificata adibita ad attività orticola (N. 13).



ALBERAZZO

Preso atto che il nucleo di Alberazzo non risulta censito nell'Allegato 1 al Quadro conoscitivo *"Schede di analisi diagnostica delle dotazioni territoriali"* per assenza di attrezzature e spazi a servizio della comunità, nella seduta conclusiva di CUAV si è condiviso di stralciare il nucleo rurale dal perimetro del territorio urbanizzato, in quanto si ritiene che non presenti un'adeguata connotazione urbana (N. 12).

Si rammenta peraltro che la Disciplina potrà contenere disposizioni finalizzate alla qualificazione del nucleo pur se ricadente nel territorio rurale.



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

CUAV – COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA

Oggetto:	PUG del Comune di Mesola, adottato con DCC n. 36 del 29/07/2022, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017. Comitato Urbanistico di Area Vasta - CUAV - Verbale seduta conclusiva del 24/01/2023
----------	--

ALLEGATO 3

Regione Emilia-Romagna – Disciplina di PUG: aspetti inerenti alla conformazione rispetto al quadro normativo vigente in materia urbanistico-edilizia



SETTORE GOVERNO E QUALITA' TERRITORIO
**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA
 E TUTELA DEL PAESAGGIO**

DOTT. ROBERTO GABRIELLI

ALLEGATO

Disciplina di PUG: Disciplina di PUG: aspetti inerenti alla conformazione rispetto al quadro normativo vigente in materia urbanistico-edilizia.

Nel merito del contenuto delle disposizioni disciplinari, sono stati evidenziati alcuni aspetti che, per il loro rilievo, necessitavano di chiarimenti interpretativi ed altri che richiedevano di essere conformati al quadro normativo vigente in materia urbanistico-edilizia. Data la limitata ampiezza del confronto nell'ambito dei lavori di Comitato, è stato possibile unicamente giungere alla condivisione delle modifiche da apportare all'apparato normativo per conformarlo al quadro normativo vigente in materia urbanistico-edilizia, di seguito indicate:

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.5 “Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie”

Prevede che i Piani Urbanistici Attuativi, approvati ma non ancora convenzionati, possono essere attuati a condizione che la relativa convenzione venga sottoscritta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017; al riguardo si è condiviso che il termine di convenzionamento venga ridefinito entro la data di approvazione del PUG. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Art. 1.7 “Uso esistente”

Sarà precisato che il comma 3 *“In mancanza di idonea documentazione si ritiene sussistente l'uso in essere dichiarato dal proprietario”* è applicabile solo in caso di immobili realizzati ante Regio Decreto n. 1265/1934 e non modificati successivamente con interventi che avrebbero richiesto il conseguimento di certificazione/segnalazione di conformità edilizia e agibilità. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Titolo IV – RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4.4 “Interventi edilizi ammessi nelle zone RES.1”

Rispetto alla versione riformulata *“5. Nelle RES 1 è ammessa la NC in caso di demolizione di edifici incongrui o dismessi, questi ultimi localizzati anche nel territorio rurale, per una Sc pari a quella*

Viale Aldo Moro, 30
 40127 Bologna

tel 051.527.6049
 fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
 PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/_____ / _____	Classif. _____	_____	_____	_____	_____	_____	Fasc. _____	_____	_____

dell'edificio demolito incrementata del 50%. Si precisa ulteriormente che non è ammessa la ricostruzione in territorio rurale di quote di superficie derivanti dalla demolizione di fabbricati ubicati in territorio urbanizzato. L'utilizzo delle volumetrie degli edifici incongrui è subordinato alla completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell'area di sedime e di pertinenza, a cura e spese degli interessati.", si è condiviso che:

- una volta inserita la dicitura “questi ultimi” (attualmente non presente nel testo coordinato), sia superflua la frase di specifica successiva;
- le quote di superficie recuperabili dovranno necessariamente essere differenziate, per conformarsi ai disposti della L.R. 24/2017, che all’art. 36, co. 5, lett. e), prevede:
 - nel caso di edifici non più funzionali all'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o incorso di dismissione, è consentito il recupero di una quota non superiore al 10% della superficie coperta originaria (20% se necessarie opere di bonifica del sito);
 - per i fabbricati espressamente individuati dal piano come opere incongrue (unicamente lo scheletro nella pineta) è ammesso il recupero di una quota non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Art. 4.5 “Interventi di ‘addensamento o sostituzione urbana’ e ampliamento del TU”

Trattandosi di articolo appartenente al Titolo IV *“Rigenerazione urbana con interventi edilizi diretti riuso e rigenerazione urbana”*, si è condiviso di stralciare dal comma 1 la facoltà di realizzare gli interventi in adiacenza al territorio urbanizzato. Interventi di trasformazione esterni al TU, infatti, dovranno essere ricondotti ad una sezione dell’apparato normativo che regola le trasformazioni che determinano consumo di suolo e che, conseguentemente, sono assoggettate ai vincoli espressamente previsti agli artt. 5, 6 e 35 della L.R. 24/2017.

Richiamato il comma 3: *“In accordo con l’obiettivo di riqualificazione dell’esistente si incentiva il recupero degli elementi incongrui del paesaggio ai sensi degli artt. 10, 14 e 36 co. 5 lett. e) della LR 24/2017, nel rispetto dei seguenti limiti.”*, sarà stralciato il riferimento agli incongrui paesaggistici e all’art. 36, co. 5, lett. e) della legge regionale, in quanto non pertinente con la disciplina del territorio urbanizzato. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Art. 4.6 “Interventi edilizi ammessi nelle zone RES2 e nuove urbanizzazioni”

Considerato che il meccanismo valutativo delle proposte di trasformazione complesse è previsto dal PUG solo per gli interventi assoggettati ad Accordo Operativo, si è condiviso che *“interventi di sostanziale trasformazione dell’area o insediamento, anche per nuove funzioni”* non possano essere proposte in forma di Permesso di costruire convenzionato nelle aree dismesse, non utilizzate o degradate, oggetto di specifici approfondimenti diagnostici ed indicazioni strategiche mirate. Tale impostazione consentirà all’Amministrazione Comunale di governare in modo maggiormente efficace e trasparente il confronto con gli operatori privati che avanzeranno proposte d’intervento in aree ritenute strategiche dal PUG.

Sarà anche cassato dal titolo il riferimento a *“nuove urbanizzazioni”*, in quanto interventi di trasformazione esterni al TU dovranno essere ricondotti ad una sezione dell’apparato normativo

che regola le trasformazioni che determinano consumo di suolo e che, conseguentemente, sono assoggettate ai vincoli espressamente previsti agli artt. 5, 6 e 35 della L.R. 24/2017. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Art. 4.10 *“Interventi edilizi ammessi nelle zone PROD1”*

Richiamato il comma 4: *“Nelle aree soggette ad un PUA sono ammessi le NC nel rispetto degli indici e condizioni ivi previsti. Si richiamano di seguito i parametri previsti per l’area PIP di Bosco Mesola, individuata nella TAV-05 Disciplina degli interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato ...”*, si è condiviso che in fase di approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale, per le porzioni non attuate di comparti assoggettati a pianificazione attuativa, debba essere definita una norma d’uso aggiornata e coerente con il nuovo strumento, non potendo protrarsi il principio di ultrattività. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Art. 4.11 *“Interventi edilizi ammessi nelle zone PROD2”*

Considerato che il meccanismo valutativo delle proposte di trasformazione complesse è previsto dal PUG solo per gli interventi assoggettati ad Accordo Operativo, si è condiviso che *“interventi di sostanziale trasformazione dell’area o insediamento, anche per nuove funzioni”* non possano essere proposte in forma di Permesso di costruire convenzionato nelle aree dismesse, non utilizzate o degradate, oggetto di specifici approfondimenti diagnostici ed indicazioni strategiche mirate. Tale impostazione consentirà all’Amministrazione Comunale di governare in modo maggiormente efficace e trasparente il confronto con gli operatori privati che avanzeranno proposte d’intervento in aree ritenute strategiche dal PUG. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 2)

Titolo V – TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.6 *“Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici tutelati”*

Con riferimento al comma 8, che ammette la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad autorimesse pertinenziali, si è condiviso di eliminare la possibilità di realizzare interventi di nuova costruzione di volumi non funzionali alla conduzione di fondi agricoli. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 3)

Art. 5.12 *“Allevamenti di animali d’affezione”*

Richiamati i commi 1 e 2: *“1. L’uso f5 - Allevamenti di animali d’affezione (uso non zootecnico) è ammesso esclusivamente nel territorio rurale mediante il cambio d’uso di edifici esistenti, con eventuale costruzione di tettoie aperte e manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie, e simili). La realizzazione di tali manufatti è soggetta al rilascio del titolo abilitativo e può essere condizionata, ove opportuno, alla realizzazione di opere per la mitigazione degli impatti.*

2. Le tettoie non potranno superare la Sq di mq 100 per ciascuna attività.”, si è condiviso di eliminare la possibilità di realizzare interventi di nuova costruzione di manufatti (tettoie) non funzionali alla conduzione di fondi agricoli. (Cfr. *Allegato 2 - Riscontro ai contributi* pag. 3)

Art. 5.15 *“Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in territorio rurale”*

Richiamato il comma 3: *“Per le strutture esistenti è ammesso l’ampliamento una tantum pari al 20% della superficie (Sc) legittimamente in essere. L’intervento è soggetto a parere favorevole della CQAP.”*, si è condiviso di eliminare la possibilità di realizzare interventi di ampliamento non funzionali alla conduzione di fondi agricoli.

Richiamati inoltre i commi 4 e 5: *“Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di attrezzature per attività sportive e ricreative a raso, oppure interrate (piscine), a servizio di attività residenziali insediate (usi a1 e f11), o degli utenti di strutture agrituristiche e alberghiere (usi f7 - Alloggi e strutture per l’agriturismo, e b1 - Attività ricettive alberghiere). ...*

5. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, previo parere della CQAP, può autorizzare temporaneamente e per la durata massima di tre anni (rinnovabile), strutture mobili a copertura di dette attrezzature o al servizio delle attività ricreative o sportive.” la durata dell’autorizzazione per l’installazione di opere temporanee non potrà eccedere il termine fissato dalla L.R. 15/2013 all’art. 7, co. 1, lett. g): *“termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto”*. (Cfr. Allegato 2 - Risccontro ai contributi pag. 3)

All’interno del corpo normativo si rilevano anche contenuti più pertinenti al Regolamento Edilizio, il cui schema tipo è definito dalla D.G.R. 922/2017, quali:

- definizioni delle destinazioni d’uso urbanistiche (Parte 1, lett. b);
- caratteristiche delle aree per attrezzature e spazi collettivi e i requisiti tipologici dei i parcheggi (Parte 2, Titolo III);
- caratteristiche delle strade in territorio rurale (Parte 2, Titolo III);
- modalità di rispetto e di intervento relative al patrimonio edilizio storico (Parte 2, Titolo III);

al riguardo si è condiviso di sostituirli con rimandi alle norme di RE. (Cfr. Allegato 2 - Risccontro ai contributi pag. 3)

Infine, nel rispetto del principio di non duplicazione, il richiamo dei riferimenti normativi sarà sostituito con rimando all’atto regionale; si segnalano in particolare gli articoli relativi agli impianti di produzione a biomasse, biogas e fotovoltaici (artt. 5.17 e 5.18). (Cfr. Allegato 2 - Risccontro ai contributi pag. 3)